

Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà versare il prezzo dovuto nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, a pena di decadenza dalla stessa e perdita della cauzione prestata a titolo di sanzione.

Informazioni presso gli sportelli di Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Trapani - Settore procedure esecutive.

Il procuratore: firma illeggibile

N. 30

L.c. 44/P0005 (a pagamento)

ANNUNZI VARI

A.G.A. MULTISERVIZI ADRANO

Il sottoscritto dott. Alessandro Perrone, nominato commissario liquidatore con D.A. n. 876 del 6 settembre 2012 della società cooperativa "A.G.A. Multiservizi" con sede in Adrano (CT) - REA CT 256828 - P.I. e c.f. 03831160878, rende noto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, la chiusura della procedura di liquidazione, giusta autorizzazione dell'Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - servizio 6S - vigilanza e servizio ispettivo del 26 settembre 2014 protocollo n. 52645.

Catania, 15 ottobre 2014.

Il commissario liquidatore: Perrone

N. 31

L.c. 44/P0006 (a pagamento)

AVVISO PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tar Palermo ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso n. 1338 del 2013 proposto da Albatros Immobiliare s.r.l., con sede in Bagheria, via Greco n. 5 (c.f. 04765900826) assistita dall'avv. Vittorio Fiasconaro del Foro di Palermo contro Assessorato regionale delle attività produttive e Crias e nei confronti di Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C s.a.s., con sede in Catania, via Gisira n. 40, Fortuna s.r.l., con sede in Gravina di Catania, via G. Simili n. 74, Siase Società Immobiliare Alberghiera Sant'Elia S.p.A., con sede in Santa Flavia, via Litoranea Mongerbino n. 18 per l'annullamento parziale della graduatoria dei progetti ammessi all'agevolazione redatta in attuazione del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 (approvata con D.D.G. 264/4 del 14 febbraio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte I del 12 aprile 2013) nonché della successiva graduatoria dei progetti ammessi all'agevolazione redatta in attuazione del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 (approvata con D.D.G. 2 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte I del 20 settembre 2013), ed entrambi gli atti nella sola parte in cui non sono stati attribuiti 10 punti alla ricorrente a causa della carenza - in capo

al comune di Bagheria - del requisito dell'essere sede di portualità turistica; nonché della nota prot. 0015130 del 14 marzo 2014 emessa dal Dipartimento regionale attività produttive, con la quale - in sede di asserito riesame a seguito del provvedimento cautelare emesso dal TAR Palermo - è stata nuovamente disposta la non attribuzione di 10 punti alla ricorrente a causa della ritenuta carenza - in capo al comune di Bagheria - del requisito dell'essere sede di portualità turistica e della relazione prot. n. 1139 del 15 gennaio 2014 emessa dal Crias; nonché della nota prot. n. 19540 del 30 giugno 2014 emessa dal Crias con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni per asserita mancanza di una autorizzazione edilizia per il progetto.

I motivi di gravame (identici per il ricorso originario e il primo ricorso per motivi aggiunti) consistono nella violazione del bando - Violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991 sotto il profilo della motivazione errata ed insufficiente - Travisamento dei fatti e ciò in quanto in violazione del bando gli atti impugnati non hanno attribuito alla ricorrente 10 punti previsti per il progetto che preveda la localizzazione dell'intervento in comune sede di portualità turistica; con ciò errando in quanto il comune di Bagheria (sede della iniziativa proposta dalla ricorrente) è in realtà sede di portualità turistica. In relazione invece al secondo ricorso per motivi aggiunti si è eccepita sia la nullità c/o inefficacia del provvedimento amministrativo - violazione del giudicato cautelare, (e ciò sul presupposto che gli atti impugnati siano stati emanati in violazione del giudicato cautelare costituito dalla ordinanza cautelare n. 746 del 2013 del TAR Palermo) sia la violazione del bando - Violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991 sotto il profilo della motivazione errata ed insufficiente - Travisamento dei fatti (e ciò in quanto l'Amministrazione ha agito in totale violazione del bando, il quale non prevede in alcun modo, ai fini dell'attribuzione dei 10 punti, che l'attività dei partecipanti debba essere svolta necessariamente nella prossimità delle sedi portuali ma, semplicemente, che sia svolta all'interno di uno dei comuni considerati sedi di portualità turistica).

In relazione al ricorso per terzi motivi aggiunti, si eccepita la motivazione errata in quanto la Scia relativa al progetto era stata presentata nell'anno 2011 prima della scadenza del bando. Dall'accoglimento del ricorso deriverebbe la collocazione della ricorrente nella graduatoria vigente con punti 72. Sono controinteressati al ricorso tutti i soggetti ricoprenti la posizione dal n. 38 al n. 100 della graduatoria di cui al D.D.G. 2 luglio 2013 impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "Sicilia - Palermo" della sezione "T.A.R.". L'ordinanza che ha disposto la presente pubblicazione è la n. 2258 del 2014 depositata il 10 settembre 2014 dalla sezione II del TAR.

avv. Vittorio Fiasconaro

N. 32

L.c. 44/P0032 (a pagamento)